



Determinazione n° 5 del 05 NOV. 2012

Oggetto: Definizione controversie /SKY Italia srl.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le Comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori);

VISTA la legge della Regione Molise 26 agosto 2002 n. 18, recante "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle Comunicazioni elettroniche";

VISTO l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni ("AgCom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le Comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di Comunicazioni elettroniche;

VISTA la Convenzione del 14/12/2011 stipulata dall'AgCom e dal Corecom Molise in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale è stata attribuita alla Regione Molise la delega per lo svolgimento delle funzioni di definizione delle controversie dal 1 gennaio 2012;

VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di Comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni ("il Regolamento");

VISTA l'istanza pervenuta in data 07/05/2012, rubricata al Protocollo n. 482/COM/12, con cui il ha chiesto l'intervento del Corecom Molise per la definizione della controversia insorta con la società SKY ITALIA srl (SKY);

VISTA la nota del 8 maggio 2012 con cui il Corecom Molise ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento, l'avvio di un procedimento per la definizione della predetta controversia, fissando termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTO l'art.19 comma 7 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di Comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni che stabilisce la competenza del al Direttore del Corecom delle controversie di valore non eccedente le 500,00 euro;

VISTI gli atti del procedimento in epigrafe;

VISTA la relazione istruttoria del responsabile del procedimento di definizione;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE:

1. Oggetto della controversia e svolgimento del procedimento.

Con istanza depositata a questo Corecom il data 07/05/2012, prot. n. 482/COM/12, il cliente Sky dal 2003 assume di aver inviato, a tale operatore, disdetta all'abbonamento prima con tax in data 26/01/2012 e successivamente con raccomandata n. 13646889530-8 del 31/3/2011 ricevuta dalla convenuta il già



5/4/2011. Sky anziché porre termine al contratto, ha continuato ad inviare fatturazioni fino a maggio 2011. L'istante pertanto contesta le fatture n. 301196442 del 5/2/2011; n. 302277220 del 5/3/2011 e n. 304421743 del 5/5/2011 per un importo complessivo di 197,95 oltre €.52,05 di spese di riscossione, in totale €. 250,00.

A fronte di tali comunicazioni Sky non ha dato alcun riscontro né prima né durante il contenzioso instaurato dal cliente.

Con nota prot.482/COM/12 del 8/5/2012 il Corecom comunicava alle parti l'avvio del procedimento di definizione della controversia con invito a comparire all'udienza del 29/05/2012 ore 15,30 presso la propria sede.

Nessuna memoria è pervenuta da entrambe le parti a questo Corecom.

All'udienza di definizione del 29/05/2012, è stato presente solo la parte istante che si è riportato alle richieste avanzate nel mod. GU14. Sky è risultata assente senza alcuna giustificazione e pertanto il procedimento è passato alla decisione del Corecom nei sensi che segue.

2. Motivi della decisione.

2.1. Osservazioni in rito.

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

Questo premesso, si rileva anzitutto che, ai sensi dell'art. 19 comma 4 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, l'oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria ed è viceversa limitato agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Resta salvo il diritto dell'utente di rivolgersi all'Autorità giudiziaria ordinaria per il maggior danno.

2.2. Nel merito.

L'utente, già cliente di Sky dal 2003, in data 26/01/2011 ha inviato disdetta a Sky per porre fine all'abbonamento in essere prima con fax al 02/7610107 e successivamente con raccomandata n. 13646889530-8 del 31/3/2011. A fronte di ciò Sky anziché interrompere il rapporto in essere ha continuato ad inviare fino a maggio 2011 le tre fatture n. 301196442 del 5/2/2011; n. 302277220 del 5/3/2011 e n. 304421743 del 5/5/2011 ammontanti complessivamente ad €. 197,95 oltre ad €.52,05 per spese; totale €.250,00 incaricando per la riscossione coattiva la soc. Osiric spa di Lamezia Terme.

Al riguardo si precisa che ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.L.31/1/2007 N. 7 convertito nella legge 2/4/2007 n. 40, *gli operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, devono prevedere di recedere dal contratto senza vincoli temporali o ritardi non giustificatie non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni"*.

Nella fattispecie in esame l'utente ha inviato disdetta il 26/1/2011 e pertanto dopo i 30 giorni di preavviso previsti dalla citata normativa il contratto è concluso e conseguentemente a partire dal 26/2/2011 nessuna fattura doveva più essere inviata allo stesso.

Sky a fronte delle doglianze e delle comunicazioni dell'utente nulla ha eccepito sia durante la fase conciliativa che di definizione e pertanto alla fattispecie in esame deve applicarsi il disposto dell'art.115 comma 1 cpc come modificato dalla L. 69/2009, da considerarsi in questa sede come disposizione espressiva di un principio ordinamentale che consente di fondare la decisione su fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.

La domanda dell'istante è dunque fondata e per l'effetto il contratto è validamente rescisso:

Conseguentemente le fatture emesse successivamente al 26/2/2011 vanno annullate ad eccezione della fattura n. 301196442 del 5/2/2011 che deve essere saldata a Sky in quanto la disdetta ha effetto dal mese successivo.

3. Sulle spese del procedimento.

La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è previsto dall'articolo 19, comma 6, del Regolamento che sancisce inoltre che nel determinare rimborsi ed indennizzi si tenga conto "del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione".

